

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 7 DICEMBRE 2009

N. 196



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 29

“Istituzione della Commissione d'indagine sulla gestione dell'Azienda sanitaria locale Foggia”.

Pag. 25628

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30

“Disposizioni in materia di energia nucleare”.

Pag. 25630

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 31

“Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione”.

Pag. 25631

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 32

“Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia”.

Pag. 25637

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 33

“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”.

Pag. 25652

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 32

“Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale in attuazione della L.R. n. 45-08, art. 7”.

Pag. 25659

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 29

“Istituzione della Commissione d’indagine sulla gestione dell’Azienda sanitaria locale Foggia”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:Art. 1
Finalità

1. Al fine di far conoscere al Consiglio regionale ogni utile elemento per l’esercizio delle funzioni di controllo sull’attività della Giunta previste dall’articolo 22, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, è istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello stesso Statuto, una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione finanziaria e amministrativa dell’Azienda sanitaria locale Foggia (ASL FG) per il periodo 2000/2009.

2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

- a) esaminare l’andamento della spesa sanitaria, la corrispondenza della stessa ai criteri di buon andamento della pubblica amministrazione nonché alla normativa nazionale e regionale, l’efficacia della risposta sanitaria;
- b) esaminare i criteri e le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo

- indeterminato e sia a tempo determinato, assunto direttamente e attraverso appaltatori di servizi o attraverso l’istituto del lavoro interinale, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità;
- c) esaminare la correttezza e la legittimità degli atti amministrativi assunti dagli organi dell’Azienda;
 - d) riferire al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte;
 - e) promuovere ogni e qualsiasi indagine necessaria al fine di verificare la situazione dell’Azienda.

Art. 2

Composizione e insediamento

1. La Commissione è composta da undici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione dei gruppi consiliari, provvede a costituirlo e a insediarlo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Elezione della presidenza

1. Nel rispetto del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia, i componenti la Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta nella terza.

2. Ove nessun consigliere di opposizione risulti eletto Presidente, nella quarta votazione è proclamato eletto il consigliere, sempre di opposizione, che ha avuto il maggior numero di voti.

3. Eletto il Presidente, la Commissione, sempre a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge i due Vice Presidenti.

4. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste

dal regolamento interno del Consiglio per l'attività delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 4
Poteri

1. La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti delle parti sociali, economiche e di volontariato.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi a titolo gratuito di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.

Art. 5
Durata

1. La Commissione ha durata fino allo data di

scioglimento del Consiglio regionale dell'VIII legislatura.

Art. 6
Funzioni di segreteria

1. Per lo svolgimento dei propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della competente commissione consiliare permanente.

2. La Presidenza della Commissione ha sede presso il gruppo di appartenenza del consigliere preposto a presiedere la Commissione stessa e può avvalersi, per compiti di segreteria particolare, di un'unità facente parte della dotazione organica assegnata al gruppo medesimo, senza aggravio di spese aggiuntive a carico del bilancio del Consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2009

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30

“Disposizioni in materia di energia nucleare”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Puglia, tenuto conto degli indirizzi nella politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione europea, disciplina gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e

degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

2. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della Regione Puglia è precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli e ostacoli alla libera circolazione dell'energia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2009

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 31

“Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 1 *Principi*

1. La Regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione Puglia programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione.

Art. 2

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a:
 - a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell’infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;
 - b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
 - c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;
 - d) favorire l’esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;
 - e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi;
 - f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
 - g) sostenere l’autonomia scolastica nell’elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli didattici innovativi;
 - h) favorire ed estendere il sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
 - i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di

zona approvati in attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia);

- j) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili);
- k) estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici e alla formazione dei docenti;
- l) favorire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e il mondo del lavoro;
- m) sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa;
- n) programmare interventi coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli studenti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione in ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio.

Art. 3

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi attuativi delle finalità di cui all'articolo 2 sono destinati a:
 - a) gli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;
 - b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all'inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4

Soggetti con disabilità

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, nonché a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti disabili.
2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della l.r. 19/2006 e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività presenti sul territorio.
3. Nell'ambito degli appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.

Art. 5

Tipologie di intervento

1. Gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono:
 - a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;
 - b) servizi di mensa;
 - c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
 - d) facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;
 - e) servizi individualizzati per soggetti con disabilità;

- f) borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente ministero;
 - g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera j);
 - h) misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;
 - i) progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali: l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale; l'educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l'educazione alla multiculturalità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche;
 - j) progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e adulti;
 - k) progetti di orientamento scolastico, professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territoriali per l'impiego e altre agenzie del territorio;
 - l) contributi alle spese sostenute da particolari tipologie di istituti a elevata specializzazione e a diffusione limitata in ambito regionale, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche;
 - m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi per il tramite delle province e dei comuni, volti all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e igiene; al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla razionalizzazione quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio;
 - n) sperimentazione di nuove iniziative e forme di intervento in materia;
 - o) promozione di ricerche, convegni, seminari e attività promozionali in materia di diritto allo studio;
 - p) contributi di gestione per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie.
3. Il coordinamento e il controllo degli interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.

Art. 6

Borse di studio

1. La Regione eroga contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti in Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.
2. La Giunta regionale definisce :
- a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;
 - b) livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione;
 - c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.
3. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modifiche e integrazioni. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con un'eventuale borsa di studio assegnata ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). Il numero dei figli o la presenza di alunni o familiari disabili con-

tribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale definita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 7

Attribuzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 10, approva gli indirizzi programmatici triennali, determinando le priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di programmazione.

3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo. In particolare:

- a) promuove, d'intesa con l'amministrazione scolastica, studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali in relazione con le problematiche educative;
- b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

4. La Giunta regionale approva il piano annuale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata l'effettiva disponibilità.

5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8

Interventi complementari della Regione

1. A integrazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

- a) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;
- b) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione all'istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 9

Attribuzioni degli enti locali

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.

2. Gli enti locali:

- a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5;
- b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse;
- c) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

3. La Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di riferimento per i successivi indirizzi triennali.

4. Alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie.

Art. 10

Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. E' istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, l'amministrazione scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.
2. Alla Conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La Conferenza è convocata dall'assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

Art. 11

Monitoraggio e controllo

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

TITOLO II
UNITA' REGIONALE
DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Art. 12

Finalità

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di psicologia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso impegnati.

2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.

Art. 13

Destinatari degli interventi e attività previste

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:
 - a) singoli o gruppi di docenti, di alunni e di genitori;
 - b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
 - c) strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione.
2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione con altri servizi territoriali, con le università e le società scientifiche di settore, le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale, le parti interessate:
 - a) elaborazione di modelli interpretativi, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);
 - b) monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di successo nell'erogazione dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento – apprendimento.

Art. 14

Organizzazione dell'Unità

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
UNITA' REGIONALE DI PEDAGOGIA
E FORMAZIONE DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA

Art.15

Finalità e obiettivi

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento formativo, allo scopo di sviluppare la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione in ambito regionale.

Art. 16

Destinatari e funzioni

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:

- a) il personale docente e ATA;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) agenzie e strutture attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.

2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione – fatte salve le rispettive competenze e autonomie – con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:

- a) rilevazione della domanda formativa;
- b) elaborazione di modelli e strumenti formativi;
- c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti;
- d) realizzazione di attività finalizzate a orientare la domanda di interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche;
- e) monitoraggio e analisi dei risultati degli interventi formativi.

Art.17

Organizzazione

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
E FINANZIARIE

Art. 18

Abrogazione

1. La legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), è abrogata.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Le norme contenute nella presente legge troveranno applicazione con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nel quale saranno individuati gli stanziamenti necessari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2009

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 32

“Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
PRINCIPI E OBIETTIVI**

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

2. La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
- b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
- c) dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
- d) dalla Convenzione internazionale relativa

- ai diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
- e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203;
- f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) del 7 dicembre 2000 e dalle direttive della Commissione europea in materia di riconoscimento dei diritti dei cittadini soggiornanti;
- g) dalla Convenzione relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
- h) dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003.

3. Le politiche della Regione sono finalizzate a:
 - a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
 - b) eliminare ogni forma di discriminazione;
 - c) garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
 - d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e dell'istruzione, per la qualità della vita;
 - e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
 - f) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento degli immigrati;
 - g) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità culturali, religiose e linguistiche;
 - h) garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione;

- i) promuovere e garantire interventi volti ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;
- j) promuovere iniziative di cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e accrescere l'efficacia delle politiche di integrazione e di accoglienza in Puglia;
- k) agevolare progetti per il rientro nei paesi di origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze della Regione;
- l) incoraggiare, sostenere e tutelare l'associazionismo degli immigrati.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Le norme di cui alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di seguito indicati come immigrati.

2. La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l'accoglienza, l'orientamento legale e l'inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.

3. Gli interventi regionali possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'UE.

4. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e nel rispetto della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

Art. 3

Obiettivi e priorità

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Puglia, orientato ai seguenti obiettivi prioritari:

- a) acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all'UE e dai paesi neocomunitari, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) accrescere l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni pugliesi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle convinzioni politiche, della fede religiosa;
- c) promuovere la conoscenza della cultura italiana, a partire dall'apprendimento linguistico, e delle culture di provenienza dei cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
- d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
- e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprendi-

- toriali, alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;
- f) garantire, mediante servizi dedicati agli immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento europeo e italiano in materia di diritti dell'uomo;
 - g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
 - h) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;
 - i) promuovere la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
 - j) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell'associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi;
 - k) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
 - l) promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, trans-nazionale, allo sviluppo e decentrata.

TITOLO II ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 4

Compiti della Regione

1. La Regione persegue l'inserimento sociale degli immigrati attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli

interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite alle province e ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. La Giunta regionale approva, d'intesa con gli enti locali, il piano regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l'attuazione degli interventi di cui al titolo III, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7 della presente legge, da esprimere entro sessanta giorni.

3. Il piano regionale per l'immigrazione di cui al comma 2 indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

4. Alla Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e regolamento attuativo 18 gennaio 2007, n. 4;
- b) adozione di linee guida e direttive per le aziende sanitarie locali (ASL), ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 e per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari;
- c) promozione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l'integrazione e la comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi interventi a livello regionale e locale;

- d) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati;
- e) promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati, ivi incluso il rientro volontario nei paesi d'origine.

5. La Regione istituisce, presso l'Assessorato alla solidarietà, politiche sociali e flussi migratori, l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 8, in raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell'andamento dell'economia regionale.

6. La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:

- a) predisporre un rapporto triennale sulla presenza degli immigrati, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
- b) raccogliere ed elaborare, in raccordo con i nodi provinciali e territoriali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della l.r. 19/2006, dati e informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo all'analisi dei bisogni e valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale degli immigrati;
- c) svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli enti locali e i consigli territoriali per l'immigrazione, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, con riferimento al triennio successivo, anche per definire il rapporto previsto all'articolo 21, comma 4 ter, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come inserito dall'articolo 17, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- d) svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in

raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio territorio e dei centri di identificazione, di cui all'articolo 14 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

7. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

Art. 5

Compiti delle province

1. Le province, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

- a) partecipare alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla l.r. 19/2006 in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai comuni per la definizione di specifici interventi sovra-ambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
- b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati;
- c) monitoraggio rispetto allo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l'inserimento lavorativo, con speci-

fico riferimento alla effettività delle opportunità di accesso e di integrazione degli immigrati;

- d) concorrere al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, comma 5, anche valorizzando le esperienze consolidate nei contesti provinciali di riferimento;
- e) esercitare ogni altra funzione a esse attribuita dalla presente legge.

Art. 6

Compiti dei comuni

1. I comuni, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e disposizioni attuative, le seguenti funzioni:

- a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;
- b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa nazionale vigente;
- c) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;
- d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune per l'area delle politiche per

l'immigrazione. Il concorso è garantito dal comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal comune ove è avvenuto il decesso.

- 2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.

Art. 7

Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con i consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3 del t.u. emanato con d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della l. 189/2002. In particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali in favore degli immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4, ed esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati;
- b) esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

- d) collabora con l'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
- e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore politiche migratorie, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;
- b) il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato;
- c) diciotto rappresentanti degli immigrati, che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati di cui all'articolo 22;
- d) tre rappresentanti designati dal Forum regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti nei relativi registri regionali;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- h) un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle pro-

vince, designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), un rappresentante delle comunità montane, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM);

- i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- j) un rappresentante della Direzione regionale del Ministero del lavoro;
- k) un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la giustizia minorile;
- l) un rappresentante designato dai presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale;
- m) un rappresentante dell'Assessorato regionale politiche della salute;
- n) un rappresentante dell'Assessorato regionale al diritto allo studio;
- o) un rappresentante dell'Assessorato regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale;
- p) un rappresentante per ciascuna delle università pubbliche pugliesi.

4. Per tutti i componenti della Consulta, indicati al comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.

5. La Consulta elegge un vice presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera c).

6. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, i rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli articoli 30, come modificato dall'articolo 3, comma 25, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, e 31 della l.r. 19/2006, nonché rappresentanti delle prefetture - UTG.

7. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla data di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.

8. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La partecipazione alle riunioni non è a titolo oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore politiche migratorie.

11. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento.

Art. 8

Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo

1. È istituito, in seno alla struttura dell'Assessorato alla solidarietà, l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.

2. L'Osservatorio sull'immigrazione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della l.r. 19/2006 e si avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi provinciali e locali.

3. Nell'ambito dell'Osservatorio sono attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e all'offerta di servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati, quale parte integrante del sistema informativo sociale regionale di cui all'articolo 13 della l.r. 19/2006.

4. Tramite l'Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le locali prefetture - UTG, del funzionamento dei CPTA, dei CIE e dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.

5. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

6. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione.

7. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia diffuso anche con strumenti telematici, e concorrono alla stesura del rapporto triennale di cui al comma 6 dell'articolo 4.

8. Per il funzionamento dell'Osservatorio, la Regione utilizza le risorse all'uopo destinate dal Governo nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali. La Giunta regionale individua, inoltre, una quota di risorse a valere sullo stanziamento annualmente assegnato per il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, a valere sul fondo nazionale delle politiche sociali e sul fondo globale socio-assistenziale.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione: l'assetto organizzativo dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione, nonché le modalità di integrazione con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui costituisce una area tematica dedicata, e con l'Osservatorio epidemiologico regionale; la sede operativa; gli strumenti per il funzionamento; la dotazione organica e logistica a esso assegnata; le modalità di raccordo

con le articolazioni provinciali e locali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

TITOLO III LE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI

Art. 9

Piano regionale per l'immigrazione

1. Il piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale è approvato previa intesa con l'ANCI, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'articolo 4 della l.r. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7 della presente legge, che si esprime entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, passato il quale il parere si intende favorevole.

3. Il piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. Il piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.

4. Partecipano all'attuazione del piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni,

fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale e organizzazioni non governative (ONG), imprese sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti.

Art. 10

Assistenza sanitaria

1. La Regione promuove le azioni necessarie per garantire l'accesso e la fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale.

2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSR l'iscrizione è assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e ai loro familiari che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR è assicurata l'iscrizione a tempo indeterminato; l'iscrizione cessa soltanto a seguito di mancato rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno, ovvero espulsione, comunicati alla ASL a cura della questura, fatta salva l'esibizione della documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

3. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l'iscrizione volontaria al SSR.

4. I cittadini stranieri detenuti, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno, sono obbligatoriamente iscritti al SSR, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

5. Ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, a norma dell'articolo 1, comma 6, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e recante norme di attuazione del medesimo t.u., coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, la Regione, con la presente legge, individua le modalità per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno:

- a) le ASL pugliesi devono garantire l'accesso ai servizi sanitari per l'erogazione delle cure essenziali e continuative per malattia e infortunio con estensione di programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva attraverso la rete regionale degli ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta;
- b) l'erogazione dell'assistenza farmaceutica avviene, dietro prescrizione su ricettario regionale, da parte delle farmacie convenzionate;
- c) gli STP scelgono il medico di fiducia, o il pediatra di libera scelta per i minori, presso il distretto sociosanitario, il quale provvede alla registrazione nel sistema informativo nonché al rilascio del relativo codice STP per sei mesi, rinnovabile. Per i giorni prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le prestazioni sanitarie non differibili sono garantite dalle sedi di continuità assistenziale;
- d) il codice STP spetta a tutti i minori presenti e accompagnati da stranieri adulti temporaneamente presenti;
- e) gli STP possono rivolgersi sia alla rete dei consultori familiari che a quella degli ambulatori pubblici territoriali e ospedalieri per usufruire di:
 - 1) visite ginecologiche, prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili;
 - 2) screening, contraccezione, tutela della maternità e della paternità responsabile e assistenza per le procedure rela-

tive all'interruzione volontaria della gravidanza;

- 3) prestazioni dei centri vaccinali della ASL per le vaccinazioni consigliate dal servizio sanitario nazionale;
- 4) prestazioni specifiche erogate dalle strutture del SSR quali servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.) e centri di salute mentale, cui hanno accesso diretto;
- 5) riabilitazione post-infortunistica, nonché la riabilitazione intensiva ed estensiva legata alla patologia invalidante;
- 6) tutte le prestazioni urgenti relative a: pronto soccorso, ricoveri ordinari, in regime di day hospital e day surgery, dialisi.

6. Ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP.

7. La Giunta regionale definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi sull'intero territorio regionale, volte ad assicurare l'effettività dell'accesso e della fruibilità dei servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio.

8. Le ASL pugliesi, nel cui territorio di competenza si registra una forte presenza, anche a carattere stagionale, di STP ed ENI, possono attivare un ambulatorio di medicina dedicato, ubicandolo in modo da favorirne l'accesso.

9. La Regione promuove la presenza di mediatori linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che registrano un maggiore accesso di stranieri, in particolare nelle sedi dei distretti, negli ospedali, nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al comma 8. I servizi di mediazione linguistico-culturale sono attivati anche attraverso le programmazioni annuali di ambito concertate con le ASL e gli enti locali, ai sensi della l.r. 19/2006.

10. La Regione, in collaborazione con le ASL e gli enti locali, nell'ambito delle programmazioni concertate ai sensi della l.r. 19/2006, promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e la loro fruizione, in favore di un'offerta attiva dei servizi.

11. La Regione promuove programmi di formazione, estesi al personale sociosanitario e amministrativo delle ASL, sull'assistenza sanitaria con approccio interculturale agli utenti stranieri.

12. Ai sensi dell'articolo 36 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e del reg. emanato con d.p.r. 394/1999, la Regione finanzia e coordina gli enti del SSR autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.

Art. 11

Istruzione e formazione

1. Sono garantiti ai minori stranieri in età dell'obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.

2. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché al contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale e di integrazione reciproca che coin-

- volgano gli operatori scolastici, le famiglie immigrate e le famiglie autoctone;
- d) la partecipazione dei genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;
- e) la costruzione di reti di scuole che promuovano la reciproca integrazione culturale formativa;
- f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.

4. La Regione concorre a favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente, nonché percorsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

5. La Regione concorre a promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza.

6. La Regione concorre a promuovere, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca regionali.

7. La Regione concorre al consolidamento di competenze attinenti alla mediazione linguistico-culturale e socioculturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate all'individuazione e valorizzazione di una specifica professionalità, così come definito con apposito regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Integrazione culturale

1. La Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri e italiani

supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:

- a) iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo inter-religioso e della inclusione sociale dei cittadini stranieri;
- b) iniziative di supporto alle comunità di immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;
- c) servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di: facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo quanto definito dall'articolo 42 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 113/1999, e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego nella rete dei servizi;
- d) la realizzazione e il consolidamento di centri interculturali finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra persone di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione culturale e sociale.

Art. 13

Formazione professionale

1. Gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.
2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e for-

mazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.

3. La Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il supporto di specifici interventi di mediazione interculturale.

Art. 14

Inserimento lavorativo

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'inserimento lavorativo stabile degli immigrati regolarmente soggiornanti in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3. La Giunta regionale, al fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche stagionali, nel territorio regionale, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, sentite le autorità competenti e i soggetti di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro

e dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della locale questura e dello sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - UTG, finalizzate a:

- a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
- b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
- c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
- d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;
- e) facilitare l'accesso dei lavoratori stranieri stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

Art. 15

Politiche di inclusione sociale

1. La Regione si impegna a riservare, all'interno del piano regionale delle politiche sociali, specifica attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati, in particolare minori, donne, disabili, immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.

2. A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui all'articolo 4, comma

2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di integrazione di cui all'articolo 2 e definisce, in ogni piano regionale delle politiche sociali, la quota minima di riferimento delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) che finanziano i piani sociali di zona da destinare alle suddette linee di intervento. La Regione individua, inoltre, eventuali risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il sostegno a iniziative innovative e sperimentali per l'inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena, per l'integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.

3. D'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex articolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come inserito dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 27, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 16

Centri di accoglienza sociale

1. La Regione promuove politiche di accoglienza sociale a favore degli immigrati in condizione di fragilità, ivi inclusi i richiedenti asilo, come parte integrante delle sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti forme di intervento:

- a) centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della l. 189/2002, e degli articoli 34, comma 4, lettere e) ed h), e 37 e 38 della l.r. 19/2006, così come disciplinati dal relativo regol. reg. 4/2007;

- b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e degli articoli 76 e 77 del regol. reg. 4/2007;
- c) interventi di cui all'articolo 17.

Art. 17

Politiche abitative

1. Gli immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

“a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;”.

2. La Regione, nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a prevenire e rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa, a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio e integrati con le reti dei servizi e degli interventi sociali, con particolare riferimento alle aree urbane a maggiore tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale.

3. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli altri cittadini, in conformità all'articolo 40 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998.

4. La Regione, attraverso la concessione di contributi agli enti locali, promuove:

- a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di

agenzia sociale per la casa;

- b) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
- c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

Art. 18

Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'UE.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

Art. 19

Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e della cooperazione internazionale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dagli articoli 34, 45 e 46 della l.r. 19/2006 e relativo regol. reg. 4/2007, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del piano regionale di cui all'articolo 9, approva i criteri e le modalità di finanziamento, nonché gli indirizzi per i soggetti attuatori.

Art. 20

Misure contro la discriminazione

1. La Regione, anche mediante le attività dell'Osservatorio, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del d.l. 300/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/2007, e all'articolo 13 della l. 228/2003.

2. La Regione e gli enti locali, anche mediante l'Ufficio della difesa civica di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto regionale, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra immigrati e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, all'uniformità e alla comprensione delle procedure.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Conferenza regionale sull'immigrazione

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno

triennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

Art. 22

Registro delle associazioni degli immigrati

1. E' istituito con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, in cui confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, per l'integrazione sociale, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità.

2. Al fine di incentivare la formazione e l'aggregazione delle associazioni degli immigrati, la Giunta regionale definisce nel piano di cui all'articolo 9 misure specifiche a sostegno dell'associazionismo.

Articolo 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si dà copertura nel bilancio regionale – UPB 5.2.1. “Programmazione sociale e integrazione” - con le seguenti risorse:

- a) capitolo 941035 - Spesa per il funzionamento della Consulta per l'immigrazione di cui all'articolo 7 della l.r. n. del (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia);
- b) capitolo 941040 – Interventi a sostegno dell'immigrazione;
- c) capitolo 941045 – Spese per la realizzazione del programma di interventi finalizzati all'implementazione dell'Osservatorio sui movimenti migratori;
- d) capitolo 941050 – Spese per la realizza-

zione degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;

- e) capitolo 785080 – Interventi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati;
- f) capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007 – Spesa per la realizzazione del progetto Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa, diritto alla cittadinanza.

2. Con riferimento al capitolo 785090 - Fondo nazionale immigrazione 2007, esso è costituito e alimentato dai trasferimenti annuali del Governo nazionale a seguito di riparto delle risorse del fondo così come istituito con legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

3. Con riferimento agli interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione trovano copertura entro i limiti delle risorse assegnate al piano regionale delle politiche sociali di cui alla l.r. 19/2006, nonché delle risorse a questi fini destinate nell'ambito dei fondi strutturali UE assegnati agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi operativi vigenti.

4. Dalla presente legge non devono derivare maggiori oneri, rispetto all'esercizio finanziario precedente, a carico del bilancio autonomo regionale per l'esercizio finanziario 2009 e successivi e,

per tutte le spese connesse ai servizi e agli interventi anche di natura sperimentale, le stesse devono essere subordinate all'effettiva assegnazione di risorse statali e/o comunitarie.

Art. 24

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. E' abrogata la legge regionale 15 dicembre 2000, n.26 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 19/2006 è sostituita dalla seguente:

“c) l'accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l'attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento e formazione;”.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, e nelle more dell'approvazione del piano regionale per l'immigrazione, approva linee guida di indirizzo per la programmazione di politiche integrate in favore degli immigrati al fine di raccordare la programmazione delle politiche settoriali che incidono direttamente e indirettamente sulla qualità della vita e sulle opportunità di integrazione degli immigrati in Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2009

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 33

“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Obiettivi

1. La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la legge regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della speleologia), e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni, nonché della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia):

- a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiver-

sità regionale e del patrimonio geologico a essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

- b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico e dei paesaggi geologici e carsici;
- c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il degrado, la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.

2. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

- a) il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della biodiversità ipogea;
- b) l'accertamento dello stato dei geositi e dell'ambiente carsico;
- c) la conservazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l'istituzione del catasto regionale dei geositi;
- d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico del patrimonio geologico e speleologico.

3. La Regione promuove e sostiene:

- a) l'organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, di significative manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di cavità artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea;

- b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi e delle guide speleologiche nell'ambito dei gruppi associati alla Federazione speleologica pugliese (FSP) o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano);
- c) le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio speleologico;
- d) la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti ipogei, riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali attività il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Art. 2

Definizioni

1. Nella presente legge si intende per:
 - a) "geodiversità", la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico;
 - b) "patrimonio geologico" della Regione, l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica, idrogeologica e pedologica del territorio regionale;
 - c) "patrimonio speleologico", l'insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici in ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani;
 - d) "speleologia", il complesso delle attività di studio e di esplorazione delle cavità naturali e artificiali e dei fenomeni naturali e culturali in esse osservabili;
 - e) "biodiversità ipogea", varietà di organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei, suddivisi tra troglobi, strettamente legati agli ambienti ipogei, e troglotrofici, che utilizzano gli stessi saltuariamente.

2. Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:

- a) "geositi", ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione;
- b) "aree carsiche", ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.

3. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

- a) "sistemi carsici", ovvero complessi di forme carsiche ipogee e epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;
- b) "grotte naturali", ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai 5 metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;
- c) "cavità artificiali", ovvero l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo, di particolare valore storico, archeologico, naturalistico e geominerario;
- d) "geositi ipogei", ovvero tutti quegli ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;
- e) "grotte e cavità turistiche", ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e/o disciplinate.

Art. 3

Catasto regionale dei geositi

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico, è istituito

presso la Regione il “Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi dei geositi da approvarsi a norma del comma 7.

2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.

3. Le informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte in maniera sistematica, facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari adottati in iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale.

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

5. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati dall'Assessorato regionale all'ecologia sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, pedologiche e carsiche.

6. Le attività di cui al comma 5 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con università, enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

7. Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell'Assessorato regionale all'ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La medesima delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l'affissione all'albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

Art. 4

Catasto regionale del patrimonio speleologico

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la con-

servazione del patrimonio speleologico è istituito presso la Regione il “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali”. La conservazione e l'aggiornamento del catasto sono affidati, mediante apposita convenzione, alla FSP quale referente riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

- a) l'elenco delle grotte naturali;
- b) l'elenco delle cavità artificiali;
- c) l'elenco delle grotte e cavità turistiche.

3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le aree di rispetto di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

5. Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell'Assessorato regionale all'ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni di cui al comma 2. La medesima delibera è pubblicata sul BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l'affissione all'albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

6. Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le università e gli altri enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, nonché privati cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e verifica che avviene secondo quanto definito dalla citata convenzione con la FSP.

7. Una cavità naturale e/o artificiale può essere iscritta nella sezione di cui alla lettera c) del comma 2 qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante appropriata documentazione da presentarsi all'Assessorato regionale all'ecologia, che ne può deliberare suc-

cessivamente l'iscrizione secondo quanto previsto al comma 5.

8. Al fine di poter ridurre l'impatto dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell'elenco di cui alla lettera c) del comma 2 devono essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazioni compatibili con l'ecosistema ipogeo.

Art. 5

Sezioni speciali e monumenti naturali

1. Al fine di assicurare la conservazione di cavità artificiali e di geositi, anche ipogei, di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico, sono istituite sezioni speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritte le cavità artificiali e i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le cavità naturali e artificiali e i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto sono soggetti ad apposite norme di tutela e uso che costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

3. Nei casi di cui al comma 1, la Regione può procedere all'istituzione di "Monumenti naturali" a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 19/1997, secondo il seguente procedimento:

- a) la Giunta regionale formula la proposta di istituzione del monumento naturale;
- b) la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o del bene interessato a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dagli articoli 5 e 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- c) la Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'arti-

colo 6 della l.r. 19/1997, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n.22 e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 15, primo periodo, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, cui sono invitati oltre ai soggetti ivi indicati, anche i proprietari dei fondi e/o dei beni interessati osservando il procedimento di cui alla l.r. 19/1997 in quanto applicabile;

- d) la legge istitutiva, è pubblicata sul BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l'affissione all'albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

Art. 6

Gestione, tutela e pianificazione

1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. L'accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.

3. Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all'articolo 5, è fatto divieto di:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colamenti;
- c) alterare la morfologia del terreno;
- d) accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e ai monumenti naturali, per questi ultimi salvo diversa specifica regolamentazione

eventualmente prevista nella legge istitutiva;

- e) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paleontologici;
- f) realizzare nuove cave e discariche.

4. I divieti di cui al comma 3 si estendono:

- a) a eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3, individuate ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento;
- b) a eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nel catasto di cui all'articolo 4 e il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.

5. Il sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela da parte della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.

6. Parimenti, il divieto di accesso ai fini della tutela può essere disposto dal sindaco, in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti paleontologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.

7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

8. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della l.r. 19/1997 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nei Siti

di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

9. La Regione, tramite l'Assessorato all'ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

10. La Regione, tramite l'Assessorato all'ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con la FSP o con associazioni speleologiche riconosciute nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano).

Art. 7

Interventi regionali e relazioni con gli enti locali

1. La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni singoli e associati, province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di università, enti di ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla

stessa o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere:

- a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale;
- b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche di cui all'articolo 2;
- c) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all'attività speleologica e alla conoscenza degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
- d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'articolo 2;
- e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2, anche a fini educativi e turistici nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali;
- f) il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse.

3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:

- a) la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;
- b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;

- c) l'impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista;
- d) le forme di finanziamento.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone con scadenza annuale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione del relativo stanziamento.

Art. 8

Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) violazione dei divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 6: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10 mila .330;
- b) violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 3 dell'articolo 6: da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 6;
- c) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6: da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

Art. 9

Funzioni di controllo e sorveglianza

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.

2. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie (legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 – Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), avvalendosi, ove necessario, della collaborazione e supporto della FSP, di gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica Italiana e club alpino italiano) e del CNSAS. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2009 mediante stanziamento di euro 50 mila sul capitolo 611067 "Spese per investimenti in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela ambientale". A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, si provvede mediante stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa finanziati con le risorse provenienti dall'Unione europea (UE) e dallo Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale.

2. Le quote di finanziamento poste a carico del bilancio regionale sono determinate con le leggi di bilancio.

3. Gli importi provenienti dalle sanzioni di cui all'articolo 8 affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" e devono essere utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione previsti dalla presente legge.

Art. 11

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r. 32/1986 è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 dicembre 2009

VENDOLA

INDICE

Art. 1 - *Obiettivi*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Catasto regionale dei geositi*

Art. 4 - *Catasto regionale del patrimonio speleologico*

Art. 5 - *Sezioni speciali e monumenti naturali*

Art. 6 - *Gestione, tutela e pianificazione*

Art. 7 - *Interventi regionali e relazioni con gli enti locali*

Art. 8 - *Sanzioni*

Art. 9 - *Funzioni di controllo e sorveglianza*

Art. 10 - *Norma finanziaria*

Art. 11 - *Abrogazioni*

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 32

“Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale in attuazione della L.R. n. 45-08, art. 7”.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. n. 45/08, art. 7;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2314 dello 01/12/2009;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art.1

L'operatore di produzione primaria esercente l'attività zootecnica e/o agrituristica ove viene praticato allevamento delle specie ovina e caprina che intenda intraprendere la macellazione di agnelli e capretti nati nella propria azienda di età non superiore ai quattro mesi deve:

Notificare alla ASL, competente per il territorio, lo svolgimento dell'attività di macellazione ai sensi del Reg. 852/04 CE, comunicando l'inizio attività (D.I.A.) conformemente all'allegato 2 DGR 1924/08;

Art.2

Ai fini della presentazione della DIA è necessario che l'operatore abbia:

1. conseguito un attestato rilasciato per la frequenza dei corsi organizzati e svolti conformemente alla L.R. 22/07 e s.m.i. e R.R. n°5 del 15/05/2008;
2. conseguita l'abilitazione alle operazioni che attendono allo stordimento e dissanguamento degli animali conformemente alle specifiche imposte dal DLgs 333/98 (dopo frequenza di un corso che il Servizio Veterinario ASL avrà cura di organizzare);
3. predisposto eventuali sistemi di protezione individuali (DPI) che tengono conto del rischio biologico legato alla macellazione;
4. predisposto un piano di autocontrollo per l'analisi dei punti critici di controllo basato sul sistema HACCP ai sensi dell'Art.5 Reg. 852/04 CE.

Art.3

Lo stordimento, il dissanguamento e la macellazione possono essere eseguiti in un unico locale all'uopo individuato all'interno dell'azienda aventi i requisiti strutturali del Reg CE 852/04 ed in particolare:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile munito di sistema di raccolta delle acque reflue;
- b) pareti con superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) presenza di servizi igienici non direttamente comunicanti con il locale di macellazione;
- d) i servizi igienici annessi alla abitazione dell'azienda zootecnica e/o agrituristica si considerano confacenti
- e) disponibilità di acqua calda e fredda conforme all'Art.2 Reg. 852/04 CE lettera i (acqua dolce pulita) attraverso erogatori non azionabili a mano;
- f) presenza impianto di trattamento delle acque reflue di cui al punto a), conforme al DLgs. 152/06.

Art.4

Le attrezzature ed asservimenti necessari allo svolgimento della attività di macellazione aziendale devono comprendere:

- a) la zona di stordimento, preventivamente individuata, deve essere dotata di apparecchio per l'e-

- lettronarcosi conforme al DLgs 333/1998 allegato C;
- b) sterilizzatore per i coltelli;
 - c) ganciere ove sospendere le carcasse, in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile;
 - d) presenza di idonea attrezzatura frigorifera per lo stoccaggio e conservazione delle carcasse ;
 - e) contenitori a tenuta per la raccolta dei sottoprodotti della macellazione, conformi al Reg. 1774/02 Ce ed in particolare:
 - Un contenitore congelatore riportante una fascia trasversale rossa, lunga 15 cm e larga 5 cm, per contenere milza e ileo (MSR materiale specifico a rischio);
 - Un contenitore riportante una fascia trasversale verde, lunga 15 cm e larga 5 cm, per contenere il sangue;
 - Un contenitore riportante una fascia trasversale verde, lunga 15 cm e larga 5 cm, per contenere tutti gli altri sottoprodotti della macellazione.

Art.5

L'attività di macellazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. è consentita la macellazione degli animali solo se nati nel proprio allevamento classificato Ufficialmente Indenne da Brucellosi;
2. deve essere considerata massima la previsione di macellazione di n°4 capretti e/o agnelli/anno, per ogni femmina presente in allevamento da almeno sei mesi, condizioni verificate sul registro di allevamento dal Veterinario Ufficiale;
3. rintracciabilità sul registro di stalla delle partite degli animali macellati, documento madre su cui verrà annotata la macellazione e la relativa visita (ante e post mortem) da parte del Veterinario Ufficiale;
4. Il titolare dell'allevamento deve inoltrare al Servizio Veterinario territorialmente competente del distretto, con almeno una settimana di anticipo, la domanda (v. mod. a) di macellazione indicandone il giorno e l'ora; copia della stessa,

con il visto del Servizio Veterinario che autorizza, deve ritornare al richiedente tramite fax, e-mail o a mano;

5. le carni devono essere identificate con bollo ad inchiostro blu, riportante il V.S. ed il n° di codice aziendale dell'allevamento, riportato anche sul DDT di trasporto qualora le carni siano destinate ad esercizi commerciali, così come previsto dall'art. 7 comma 2 della L.R. in oggetto (vedi mod. b). Le carni con destinazione agli spacci di vendita del proprio comune e/o comuni limitrofi oltre ai documenti fiscali devono essere scortate dal certificato sanitario conforme al modello art.17 del Regio Decreto n. 3298 del 20/12/1928. Qualora il trasporto delle carni richieda tempi superiori alle due ore dalla macellazione, le carni devono essere sottoposte a refrigerazione;
6. nel locale di macellazione è vietato il sezionamento delle carcasse; questo può essere fatto solo nell'eventuale spaccio vendita aziendale;
7. il contenuto intestinale può essere smaltito nella concimaia aziendale;
8. i sottoprodotti della macellazione e le parti non idonei alla commercializzazione, così come identificati dal reg. 1774/02 CE e non utilizzabili per altri usi dall'OSA, devono essere smaltiti e/o trasformati da Ditta autorizzata.

Lo smaltimento dei sottoprodotti può essere periodico, ed eseguito su richiesta del titolare dell'attività. Può espletarsi congiuntamente allo smaltimento di carcasse di animali contenenti gli MRS, deceduti in azienda.

Art.6

Per le suddette attività ai Servizi Veterinari della ASL sono corrisposti i seguenti diritti sanitari, da versare al momento di accettazione della richiesta di macellazione :

1. fino a dieci cpi Euro 10,00 oltre l'Enpav
2. da dieci a trenta Euro 20,00 oltre l'Enpav
3. da trenta a cinquanta Euro 30,00 oltre l'Enpav
4. oltre i cinquanta Euro 50,00 oltre l'Enpav

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 04 dicembre

VENDOLA

Mod. A

MACELLAZIONE AZIENDALE

ALL'ASL _____
 Servizio Veterinario
 Area "B"

Il/La sottoscritt _____

titolare dell'Azienda Zootecnica _____
 conduttore

Ufficialmente Indenne da malattie infettive con Codice Aziendale _____ ;

D I A n. _____ ai sensi dell'art. 1 del Regolamento attuativo della L.R. 45/08

C h i e d e

Nulla osta alla macellazione di ovi-caprini di età non superiore a 4 mesi da eseguire presso la propria Azienda Zootecnica in data _____ alle ore _____ per un lotto di:

agnelli n. _____

capretti n. _____

nati da capi presenti nel patrimonio aziendale da almeno 6 mesi.

Dichiaro, altresì:

- Gli animali alla macellazione e le madri non sono stati trattati con alimenti di cui è vietato l'impiego;
- Gli stessi animali non sono stati trattati con le sostanze di cui all'art 3 del D.lgs 158/06;
- Non sono stati sottoposti a trattamento terapeutico attraverso gli alimenti né a trattamenti diretti con specialità medicinali.

Li _____

Firma

AZIENDA SANITARIA LOCALE _____

Via _____

Prot. n. _____ del _____

Il Dott. _____ Veterinario Ufficiale dell'ASL _____

V I S T A

La domanda del Sig. _____ proprietario e/o conduttore dell'Azienda Zootecnica cod. Azienda _____

N U L L A O S T A

alla macellazione da eseguirsi rigorosamente il giorno _____ alle ore _____

Li _____

IL VETERINARIO UFFICIALE

N.B. La presente può essere presentata a mano o inviata via e-mail all'indirizzo _____
 o via fax al n. _____

MOD B

AZIENDA SANITARIA LOCALE _____

Via _____

DICHIARAZIONE DI SALUBRITA' DELLE CARNI
EX ART. 17 R.D 3298 DEL 20.12.1928
LEGGE REGIONALE 45\2008

Io sottoscritto Dott. _____ Veterinario Ufficiale ASL _____

C E R T I F I C O

Di aver visitato in data _____ le carni di:

ovini n. _____

caprini n. _____

macellati presso l'Azienda Zootecnica _____ - Codice

Aziendale _____ come da Legge Regionale n. 45/2008 e

D I C H I A R O

le carni IDONEE AL LIBERO CONSUMO.

Lì _____

IL VETERINARIO UFFICIALE ASL



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**